

Oggetto: Informativa preliminare sul livello di conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

Il Regolamento (UE) 2025/40 prevede un'applicazione progressiva delle proprie disposizioni. Alcuni requisiti saranno applicabili a decorrere dal 12 agosto 2026, mentre altri entreranno in vigore successivamente, o saranno subordinati all'adozione di atti delegati, atti di esecuzione, norme armonizzate o specifiche tecniche ad oggi non ancora disponibili.

Alla luce di quanto sopra, si forniscono di seguito le informazioni relative ai principali requisiti del Regolamento attualmente applicabili ai nostri prodotti.

1. Ambito di applicazione e Contatto Alimentare

Le unità d'imballaggio da noi fornite sono classificate come imballaggi ad uso industriale. Tali prodotti non sono destinati al contatto diretto con alimenti.

Pertanto, essi non sono soggetti ai requisiti specifici applicabili agli imballaggi destinati al contatto alimentare o a impieghi medico-veterinari previsti dalla normativa vigente.

2. Requisiti essenziali (Sostanze Pericolose) – Articoli 5 e 11 del PPWR

Le unità di imballaggio sono fabbricate in conformità ai requisiti attualmente applicabili previsti dal PPWR. In particolare:

- la somma delle concentrazioni dei **metalli pesanti** (Piombo, Cadmio, Mercurio e Cromo esavalente) è inferiore a **100 ppm** in peso;
- i materiali non contengono sostanze estremamente preoccupanti (**SVHC Substances of Very High Concern**) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p, in conformità al Regolamento REACH;
- non risultano presenti sostanze soggette a divieto o restrizione ai sensi del Regolamento REACH;
- siamo attualmente in attesa della pubblicazione, da parte della Commissione europea, dell'elenco delle sostanze che potrebbero incidere negativamente sul riutilizzo o sul riciclaggio dei materiali, come previsto dal PPWR.

3. Etichettatura Ambientale – Art 12 del PPWR.

I materiali sono identificati mediante i codici di identificazione previsti dalla normativa applicabile, al fine di agevolarne la corretta gestione a fine vita e la conformità agli eventuali obblighi di etichettatura ambientale.

Monitoriamo costantemente l'evoluzione della normativa e provvederemo ad aggiornare le presenti informazioni in funzione dell'emanazione delle ulteriori disposizioni attuative previste dal Regolamento. Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.